



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 6 settembre 2012, n. 34145

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Prelievo ematico - Compiuto in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso - Obbligo di avviso all'indagato - Esclusione.**

*In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. (Cass. Pen., sez. IV, 6 settembre 2012, n. 34145) - [RIV-1304P401] Art. 186 cs.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva ritenuto l. D. responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186 commi 1 e 2 C.d.S. per aver circolato alla guida di una autovettura pur versando in stato di ebbrezza alcolica e della contravvenzione di cui all'art. 187, comma 1, e 186, comma 2, C.d.S., per aver circolato (in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti) alla guida della medesima autovettura, ha concesso all'imputato la non iscrizione al casellario giudiziario e la sospensione condizionale della pena confermando nel resto la sentenza di condanna di primo grado.

L'imputato l. ha proposto ricorso per individuare con certezza una detenzione dell'oggetto e del suo contenuto anche in capo al titolare della abitazione cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente, dopo ampia premessa sull'intera vicenda a partire dalla uscita di strada dell'autovettura condotta dall'l., uscita verificatasi senza coinvolgimento di altri veicoli, nonché sulle operazioni svolte in pronto soccorso per cura delle lesioni repertate all'l., e a finire con altrettanto ampia premessa sulle sentenze di merito, denuncia:

1) Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) c.p.p.; in relazione all'art. 354 commi 1 e 3 e art. 356 e 114 disp. att. c.p.p.. Inutilizzabilità delle analisi svolte sui liquidi biologici dell'l..

Per assenza di sottoscrizione del referto di analisi dei liquidi per essere le analisi compiute in pronto soccorso tali da attribuire al difensore dell' l. la facoltà di assistere e all'l. stesso il diritto di essere avvisato nella qualità ormai assunta di indagato e per essere mancati tutti i correlati avvisi. Il ricorso evidenzia la immediata e tempestiva proposizione di una eccezione delle nullità a regime intermedio operata dal difensore incaricato e denuncia la conseguente inutilizzabilità delle analisi sui liquidi biologici svolte in pronto soccorso e neppure risultanti dalla cartella clinica.

Il referto sarebbe inutilizzabile per l'ulteriore ragione della mancanza di sottoscrizione del refertante, certamente non surrogata dalla intestazione premessa al referto medesimo;



2) mancanza di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e inosservanza o erronea applicazione o violazione di norme con riferimento all'art. 192, comma 2, c.p.p. in punto di valutazione delle prove.

La sentenza impugnata non aveva considerato che la mancanza di sottoscrizione del referto in una ai vuoti di memoria del teste escusso sul punto, e alla mancanza in cartella clinica di ogni cenno circa la effettuazione delle analisi poste a base del giudizio di responsabilità, escludevano ogni certezza in ordine alla correttezza del procedimento di analisi e alla riferibilità dei liquidi biologici analizzati alla persona dell'1.. Le analisi per loro stessa qualità non consentivano alcuna certezza in ordine all'uso recente di sostanze stupefacenti.

3) mancanza della motivazione in punto di sussistenza del reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti e inosservanza o erronea applicazione o violazione di norme con riferimento all'art. 192 comma 2 c.p.p. in punto di valutazione delle prove.

4) Mancata pronuncia sulla richiesta conversione di pena (irrogato l'arresto domandata pena pecuniaria sostitutiva). All'udienza pubblica del 21 Dicembre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombeni imposti dal codice di rito.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La censura di inutilizzabilità del referto di analisi preso a base dell'addebito mosso nella parte in cui ripropone censure già avanzate in appello e investite da motivate valutazioni di infondatezza rese dal giudice di merito presenta evidenti profili di genericità e dunque è, per questa sua parte, inammissibile. Le censure rivolte invece specificamente contro la decisione di appello e la sua propria motivazione in punto di inutilizzabilità sono infondate e devono essere rigettate. Diversamente da quanto afferma il ricorrente la sentenza impugnata accerta che le analisi contestate furono compiute nell'ambito di una attività di pronto soccorso ospedaliero senza alcuna ricerca di prove di reato e senza che il ricoverato fosse al momento indiziato di alcunchè (sentenza di appello pag. 5). A questo punto giova sottolineare che l'accertamento della concentrazione alcolica in esito a protocollo medico di pronto soccorso nulla ha a che vedere col consenso o col dissenso dell'interessato, dai quali l'accertamento presso struttura ospedaliera nell'ambito di un protocollo con fini ben più ampi che quello del solo accertamento delle concentrazioni alcoliche, prescinde totalmente ed egualmente nulla ha a che vedere con l'esercizio dei diritti di difesa in assenza di qualsiasi configurato profilo di ipotesi di reato.

Si rileva che già il compimento dell'alcoltest - ma nella specie la sentenza impugnata sottolinea che gli operanti non richiesero la effettuazione di alcun alcool test - si pone fuori della regolazione dell'art. 366 c.p.p. e i suoi esiti non sono soggetti al deposito in quanto si tratta di atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili ai quali il difensore può assistere ex art. 356 senza aver diritto a preventivo avviso (Cass. pen., sez. V 19 agosto 2004 n. 37447). Al più l'omesso avviso di deposito dell'alcool test costituisce mera irregolarità che senza incidere sulla validità dell'atto, e sulla sua



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 3 -

---

utilizzabilità, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 2006 n. 26738; Cass. pen., sez. IV 13 luglio 2007 n. 27736).

Viceversa il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra in alcun modo negli atti di cui all'art. 356 c.p.p., sicché nessun obbligo sussiste di avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p..

La mancanza di sottoscrizione del referto ospedaliero, posto che non è revocata in dubbio la provenienza di quel referto dalla struttura (indicata nella intestazione del documento che lo contiene in una al laboratorio interno che lo esegui e al nome del direttore responsabile del laboratorio analisi) che raccolse il ferito e lo sottopose agli accertamenti coerenti con la sua condizione di soggetto coinvolto in incidente senza altri protagonisti, non basta ad escludere la autenticità del referto di analisi e la veridicità di quanto in esso attestato e suscettibile di dare fondamento ad una ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica "sotto l'additivo di sostanze stupefacenti".

Il primo motivo di censura deve essere rigettato nella sua interezza.

Col secondo motivo di censura il ricorrente introduce profili di vizi della motivazione e di errata applicazione delle regole procedurali che sovrintendono alla valutazione della prova. Quanto ai vizi di motivazione, il ricorso non ne individua, al di là dell'annuncio, anche uno solo. In ogni caso l'esame del testo della motivazione non rileva l'emergere di apoddisi, di discontinuità nella catena premessa maggiore - premessa minore - conclusione; e neppure l'impiego di postulati non verificabili o di principi contrastanti con le regole di comune esperienza. Infine non emergono violazioni del principio di non contraddizione, nè paralogismi. La motivazione in ordine alla esistenza e alla addebitabilità dei fatti di cui ai capi di imputazione è compiuta ed è conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, compiuta e coerente è anche la considerazione critica di tutti gli elementi acquisiti al processo.

Quanto alla valutazione delle prove e al giudizio di responsabilità essi costituiscono adeguata valutazione delle risultanze acquisite a partire dall'incidente in solitario e a finire con il ricovero in ospedale e con gli esiti delle analisi cliniche effettuate nell'ambito delle cure di primo soccorso. La rilevata concatenazione tra i fatti fin qui rammentati rende ragionevoli e necessarie sul piano logico le valutazioni della sentenza impugnata e relega in un ambito congetturale le ipotesi difensive di uno scambio di analisi tra immaginati diversi pazienti o di una assenza di dati credibili, così come il raffronto tra gli indici delle analisi e la particolarità ben evidenziata dell'incidente, da pieno fondamento all'accertamento della attualità - rispetto al momento della guida - degli effetti della assunzione di stupefacenti e di alcolici. Queste considerazioni bastano a determinare il rigetto anche del terzo motivo di censura.



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 4 -

---

Anche il quarto motivo deve essere rigettato perchè l'intera tessitura motivazionale esprime le ragioni del rigetto della istanza di conversione della pena detentiva in pecuniaria.

Il ricorso deve essere rigettato nella sua interezza con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. (*Omissis*) **[RIV-1304P401] Art. 186 cs.**